

Manuale per il piano di formazione e di aggiornamento in radioprotezione

Il piano di formazione e di aggiornamento in radioprotezione va adeguato al singolo caso, nonché completato e corredato delle informazioni e degli allegati necessari (Allegato I, II e III).

1. Informazioni di carattere generale

I passaggi riportati in corsivo tra le parentesi quadre descrivono con quali informazioni vanno compilate le rispettive caselle. Sono da intendersi unicamente come spiegazione di ciò che va effettivamente indicato nei vari passaggi. È il caso, in particolare, dell'elenco di cui alla cifra 2.3, delle informazioni sull'istruzione e, qualora alla cifra 4.3 sia stata spuntata la casella dei corsi di aggiornamento interni o quella dei corsi ibridi (interni ed esterni), delle informazioni sul corso interno da precisare nell'Allegato III. Alla cifra 1.2, 4.2 e 4.3 (possibilità di scelta) vanno spuntate le caselle pertinenti per lo studio dentistico.

2. Distanze di sicurezza

Alla cifra 2.3 (Istruzione nello studio dentistico) devono essere specificate le distanze di sicurezza dagli apparecchi durante l'acquisizione delle immagini. Questa indicazione deve tener conto dell'eventuale infrastruttura architettonica esistente, come una parete di protezione dalle radiazioni. In concreto, ciò significa che, in assenza di un'infrastruttura edilizia, devono essere indicate le distanze minime da rispettare per ogni apparecchio. Se la ripresa viene effettuata dietro una parete di protezione dalle radiazioni o tramite un interruttore dopo la chiusura della porta, la distanza di sicurezza può essere indicata come 0 (zero).

3. Aggiornamento individuale o periodo di cinque anni (ciclo di cinque anni)

Alla cifra 4.2 occorre scegliere tra aggiornamento individuale e periodo di cinque anni (ciclo di cinque anni):

Tutte le persone che hanno terminato la loro formazione dopo il 1° gennaio 2018 o che sono in grado di provare di aver portato a termine con successo una formazione supplementare in radioprotezione dopo il 1° gennaio 2018 (per es. OPT/TR o TVD), hanno la possibilità di adempiere il loro obbligo di aggiornamento in radioprotezione entro cinque anni dalla data della formazione in radioprotezione (aggiornamento individuale) o entro il successivo periodo di cinque anni (2018-2022, 2023-2027, 2028-2032 ecc.; ciclo di cinque anni). Per le persone che possono provare di aver seguito un'istruzione o una formazione in radioprotezione prima del 1° gennaio 2018, il primo periodo inizia il 1° gennaio 2018, indipendentemente dal fatto che il perito in radioprotezione scelga l'aggiornamento individuale o il periodo di cinque anni (ciclo di cinque anni).

4. Gli allegati nel dettaglio

a) L'Allegato I

A seconda della scelta al punto 4.2 tra l'aggiornamento individuale e il periodo di cinque anni (ciclo di cinque anni), scegliere la tabella Excel corrispondente. La tabella va completata con i dati necessari



Versione 21 agosto 2024

per ogni collaboratore. Nelle colonne E, F, G, I, J, N, P e Q si possono selezionare i dati impostati nel menu a discesa (dropdown).

b) L'Allegato II

Sotto la lettera a) vanno inserite tutte le attestazioni di formazione delle persone che svolgono un'attività in ambito radiologico.

Sotto la lettera B vanno invece conservate le attestazioni degli aggiornamenti. In caso di corsi di aggiornamento interni, vanno allegati gli attestati di partecipazione sui quali oltre al nome, al cognome e alla firma del collaboratore, alla firma del perito in radioprotezione e alla data del corso di aggiornamento, devono figurare il contenuto, il nome del relatore e la durata del corso. In caso di corsi esterni, invece, vanno allegati i certificati emessi dall'ente che organizza il corso. Se su tali certificati non fossero indicati il contenuto, i relatori e la durata del corso, oltre al certificato vanno conservati anche il programma del corso e i relativi documenti.

Per i corsi di formazione interna, l'attestato di partecipazione deve essere conservato per 30 anni, in analogia all'Art. 9 del Regolamento sulla formazione in radioprotezione. Questo obbligo si applica indipendentemente dal fatto che la persona in questione lavori ancora presso lo studio odontoiatrico o meno.

c) L'Allegato III

Sotto la lettera a) vanno fornite informazioni sull'istruzione in materia di radioprotezione e sui suoi contenuti. Inoltre vanno annessi anche eventuali dispense o documenti consegnati ai collaboratori.

In caso di corso interno o ibrido (interno e esterno) di aggiornamento, sotto la lettera b) occorre indicare come è strutturato il corso di aggiornamento in radioprotezione all'interno dello studio. A tale scopo vanno fornite informazioni sullo svolgimento e sull'organizzazione del corso interno, sui contenuti rilevanti per la professione, sui relatori che sostengono lo studio dentistico responsabile, sulla forma e sui tempi (durata e unità di formazione) del corso. Inoltre occorre indicare la frequenza con cui vengono tenuti i corsi interni di radioprotezione.